

POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA  
 Via Valenca, n. 15 CASTREZZATO BS  
 Cod. Fiscale e N. Registro Imprese BS 01251520175  
 Capitale Sociale € 4.644.000 I.V.  
 REA BS 250377

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART.72 DEL REGOLAMENTO  
 CONSOB N.11971 DEL 14.5.1999**

Si espongono di seguito il testo dello statuto vigente nonché quello che l'assemblea straordinaria del 20 maggio 2004 è chiamata ad approvare, evidenziando in neretto le modifiche proposte:

STATUTO IN VIGORE	STATUTO PROPOSTO (in neretto le modifiche)20/05/04
DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA	DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA
Articolo 1) La società è denominata "POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. " o "PSF SFA".	Articolo 1) La società è denominata "POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A." o "PSF SPA".
Articolo 2) La società ha sede in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15. Il domicilio dei soci, così come l'indirizzo e-mail ed il numero di fax, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intendono, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire e di sopprimere ovunque unità locali .	Articolo 2) La società ha sede in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15. Il domicilio dei soci, così come l'indirizzo e-mail ed il numero di fax, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intendono, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire e di sopprimere ovunque unità locali .
Articolo 3) La durata della società è fissata fino al 31.12.2035.	Articolo 3) La durata della società è fissata fino al 31.12.2035.
Articolo 4) La società ha per oggetto: - la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche per corrispondenza e mediante vendita porta a porta, di stampati ed accessori per centri meccanografici nonché di stampati di ogni tipo e genere, - l'attività di elaborazione dati mediante centri meccanografici, anche per conto di terzi, - l'attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet, - il servizio di postalizzazione per	Articolo 4) La società ha per oggetto: - la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche per corrispondenza e mediante vendita porta a porta, di stampati ed accessori per centri meccanografici nonché di stampati di ogni tipo e genere, - l'attività di elaborazione dati mediante centri meccanografici, anche per conto di terzi, - l'attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet, - il servizio di postalizzazione per

<p>conto terzi.</p> <p>- il commercio in ogni sua forma, per il tramite dell'installazione di un sito internet, di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato (di cui alle Tabelle Merceologiche da I a XIV comprese), anche tramite società controllate e partecipate;</p> <p>- lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonché l'elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.</p>	<p>conto terzi,</p> <p>- il commercio in ogni sua forma, per il tramite dell'installazione di un sito internet, di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato (di cui alle Tabelle Merceologiche da I a XIV comprese), anche tramite società controllate e partecipate;</p> <p>- lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonché l'elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.</p>
<p>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</p>	<p>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</p>
<p>Articolo 5) Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 4.644.000(quattromilioneiseicentoquarantaquattromila), suddiviso in n. 900.000 (novecentomila) azioni da nominali Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.</p> <p>La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti.</p>	<p>Articolo 5) Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 4.644.000(quattromilioneiseicentoquarantaquattromila), suddiviso in n. 900.000 (novecentomila) azioni da nominali Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.</p> <p>La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti.</p>
<p>Articolo 6) Le azioni sono liberamente trasferibili.</p>	<p>Articolo 6) Le azioni sono liberamente trasferibili.</p>
<p>Articolo 7) L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.</p>	<p>Articolo 7) L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>ASSEMBLEA</p>
<p>Articolo 8) L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue</p>	<p>Articolo 8) L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue</p>

<p>deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.</p>	<p>deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.</p>
<p>Articolo 9) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del convocante, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", nei modi e nei termini di legge. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; potranno essere previste ulteriori convocazioni. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 2 quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.</p>	<p>Articolo 9) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del convocante, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", nei modi e nei termini di legge. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; potranno essere previste ulteriori convocazioni. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 2 quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.</p>
<p>Articolo 10) Possono intervenire all'assemblea, previo ritiro dei biglietti di ammissione, coloro il cui nominativo risulti dalla comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 2370 C.C.</p>	<p>Articolo 10) Possono intervenire all'assemblea, previo ritiro dei biglietti di ammissione, coloro il cui nominativo risulti dalla comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 2370 C.C.</p>
<p>Articolo 11) Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del C.C.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>Articolo 11) Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del C.C.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p>

<p>Articolo 12) L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalle leggi il verbale sarà redatto da un notaio scelto dal Presidente. Il Presidente salvo che il verbale sia redatto da notaio che verrà scelto dal Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato a norma di legge.</p>	<p>Articolo 12) L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalle leggi il verbale sarà redatto da un notaio scelto dal Presidente. Il Presidente salvo che il verbale sia redatto da notaio che verrà scelto dal Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato a norma di legge.</p>
<p>Art. 13) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, nonché nelle convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.</p>	<p>Art. 13) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, nonché nelle convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.</p>
<p>AMMINISTRAZIONE</p>	<p>AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Articolo 14) La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 C.C..</p>	<p>Articolo 14) La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 C.C..</p>
<p>Articolo 15) Il Consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed uno o più consiglieri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri nei limiti di legge e può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di, atti. Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.</p>	<p>Articolo 15) Il Consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed uno o più consiglieri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri nei limiti di legge e può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di, atti. Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.</p>

<p>Articolo 16) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.</p>	<p>Articolo 16) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.</p>
<p>Articolo 17) La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di emergenza, mediante telegramma o telefax inviato almeno 24 ore prima della riunione.</p> <p>Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato,; in mancanza la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori devono riferire in sede di Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno semestrale al Collegio Sindacale nonché al Consiglio di Amministrazione qualora siano stati ad essi delegati alcuni poteri, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>	<p>Articolo 17) La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di emergenza, mediante telegramma o telefax inviato almeno 24 ore prima della riunione.</p> <p>Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato,; in mancanza la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori devono riferire in sede di Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno semestrale al Collegio Sindacale nonché al Consiglio di Amministrazione qualora siano stati ad essi delegati alcuni poteri, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>
<p>Articolo 18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;</p> <p>le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.</p>	<p>Articolo 18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;</p> <p>le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.</p>
<p>Articolo 19) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della</p>	<p>Articolo 19) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della</p>

società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. Fermo quanto disposto dall'art. 2 del presente statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;
- b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;
- c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- d- l'emissione di obbligazioni ordinarie.

società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. Fermo quanto disposto dall'art. 2 del presente statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;
- b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;
- c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- d- l'emissione di obbligazioni ordinarie;
- e- l'aumento, scindibile o inscindibile, in una o più volte del capitale sociale, con facoltà di adottare anche le deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 c.c. fino ad un ammontare complessivo di 50 milioni di euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione che ha approvato il presente statuto.**

In particolare l'Organo Amministrativo dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- (1) i conferimenti in natura dovranno consistere in beni materiali ed immateriali, ovvero in complessi o parti di complessi aziendali, azioni o altri strumenti finanziari, che il Consiglio di Amministrazione valuterà strategici e/o funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa e non acquisibili in altro modo dalla Società alle stesse condizioni di cui al conferimento;
- (2) nell'ipotesi di cui all'art. 2441 5° comma c.c. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario; i destinatari cui saranno riservate le azioni dovranno rientrare nelle seguenti categorie:
  - Banche;
  - Enti o società finanziarie;
  - Fondi di investimento;
  - Società commerciali;
- (3) il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

<p>Articolo 20) All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'assemblea fissa un compenso annuo da definirsi di volta in volta. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale. Tuttavia l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>Articolo 20) All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'assemblea fissa un compenso annuo da definirsi di volta in volta. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale. Tuttavia l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p>Articolo 21) La rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.</p>	<p>Articolo 21) La rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.</p>
<p>Articolo 22) Sono organi di controllo: - il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; - una società di revisione, cui spetta il controllo contabile. Il libro che documenta l'attività di revisione può essere tenuto in luogo alternativo alla sede sociale. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: - una per i candidati alla carica di</p>	<p>Articolo 22) Sono organi di controllo: - il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; - una società di revisione, cui spetta il controllo contabile. Il libro che documenta l'attività di revisione può essere tenuto in luogo alternativo alla sede sociale. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: - una per i candidati alla carica di</p>

Sindaco effettivo;  
- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti della "Poligrafica S.Faustino SPA" e controllate dalla medesima che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

Sindaco effettivo;  
- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti della "Poligrafica S.Faustino SPA" e controllate dalla medesima che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

<p>nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti situazioni in materia di elezioni dei sindaci, non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.</p> <p>In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.</p>	<p>nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti situazioni in materia di elezioni dei sindaci, non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.</p> <p>In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.</p>
<p>RECESSO DEL SOCIO</p>	<p>RECESSO DEL SOCIO</p>
<p>Art. 23) Non hanno diritto di recedere, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine;</p>	<p>Art. 23) Non hanno diritto di recedere, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine;</p>
<p>BILANCIO ED UTILI</p>	
<p>Articolo 24) Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.</p>	<p>Articolo 24) Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.</p>

<p>Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p>	<p>Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p>
<p>Articolo 25) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, salvo diversa determinazione dell'assemblea, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo ed entro i termini che verranno annualmente fissati.</p>	<p>Articolo 25) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, salvo diversa determinazione dell'assemblea, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo ed entro i termini che verranno annualmente fissati.</p>
<p><b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b></p>	
<p>Art. 26) Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto.</p> <p>Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dall'art. 13, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;</li> <li>- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;</li> <li>- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori.</li> </ul> <p>In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.</p>	<p>Art. 26) Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto.</p> <p>Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dall'art. 13, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;</li> <li>- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;</li> <li>- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori.</li> </ul> <p>In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.</p>
<p><b>STRUMENTI FINANZIARI E AZIONI SPECIALI</b></p>	
<p>Art. 27)</p> <p>La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da</p>	<p>Art. 27)</p> <p>La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da</p>

<p>parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.</p>	<p>parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.</p>
<p>Art. 28) Con apposita delibera dell'assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria, conferiscono uguali diritti.</p>	<p>Art. 28) Con apposita delibera dell'assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria, conferiscono uguali diritti.</p>
<p>Art. 29) In caso di emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.</p>	<p>Art. 29) In caso di emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.</p>
<p>RINVIO ALLE LEGGI</p>	<p>RINVIO ALLE LEGGI</p>
<p>Art. 30) Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.</p>	<p>Art. 30) Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.</p>

\*\*\*\*\*

COMMENTO ALLE VARIAZIONI APPORTATE:

**Art.19 comma 2:** viene proposta per il Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in modo scindibile o inscindibile, in una o più volte fino ad un massimo di 50 milioni di Euro per il periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione, con facoltà di adottare anche le deliberazioni di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2441 del Codice Civile e cioè di deliberare aumenti verso conferimenti in natura e di escludere o limitare il diritto di opzione.

Vengono altresì dettati i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio di tali facoltà. In particolare per i conferimenti in natura si prevede che gli stessi dovranno consistere in beni materiali ed immateriali, ovvero in complessi o parti di complessi aziendali, azioni o altri strumenti finanziari che il Consiglio di Amministrazione valuterà essere strategici e/o funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e non acquisibili in altro modo dalla società alle stesse condizioni di cui al conferimento.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2441, 5° comma del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario.

I soggetti cui riservare le azioni dovranno essere: Banche, Enti o società finanziarie, Fondi d'investimento, Società Commerciali.

Viene infine precisato che il prezzo d'emissione delle azioni dovrà essere determinato sulla base del valore del patrimonio netto, tenuto conto dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Castrezzato, 27 aprile 2004

Per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alberto Frigoli